



Comunità Territori Ceti dirigenti

*Un percorso tra Inghilterra e
Stati Sabaudi*

A cura di Andrea Pennini



COMUNITÀ TERRITORI E CETI DIRIGENTI
Un percorso tra Inghilterra e Stati Sabaudi

A cura di Andrea Pennini


CENTRO
• CULTU
RALE • PI
ER GIOR
GIO • FRA
SSATI 

CENTRO CULTURALE
PIERGIORGIO FRASSATI
Via delle Rosine 15,
10123 – Torino

Proprietà letteraria riservata
© 2018 – Caterina Bonzo, Ida Ferrero
Enrico Genta, Andrea Pennini,
Mario Riberi, Michele Rosboch
Matteo Traverso

ISBN 978-88-907875-2-2

IDA FERRERO

**Verso la costruzione dello Stato costituzionale:
Luigi Amedeo Melegari e la riflessione sugli ordini
rappresentativi**

La riforma degli studi legali, promossa dal Magistrato della Riforma Cesare Alfieri di Sostegno nel 1846, introdusse per la Facoltà giuridica torinese anche l'insegnamento di Diritto pubblico ed internazionale per il corso completo¹. Tale cattedra era stata affidata al

¹ Il Magistrato della Riforma Cesare Alfieri di Sostegno promosse la riforma degli studi legali che egli intraprese nel 1846: Felice Merlo fu scelto per far parte della Commissione che avrebbe posto mano al progetto di riordino della Facoltà giuridica e Pietro Luigi Albini venne indicato come segretario della stessa Commissione. Alla presidenza della commissione vennero chiamati proprio «due chiari legisti, lo Sclopis ed il Siccardi»: la scelta di un giurista della personalità di Sclopis, magistrato fautore della codificazione, aperto ad importanti contatti con l'ambiente giuridico straniero tanto francese quanto tedesco, è significativa dell'importanza attribuita a tale riforma. Cesare Alfieri di Sostegno, vicino al Re, era animato dalla convinzione che studi legali migliori avrebbero fornito quegli strumenti necessari per affrontare i cambiamenti in atto nella società subalpina e fu proprio per questa ragione che egli riuscì ad ottenere un aumento notevole di cattedre per la sola Facoltà Legale: evidentemente egli riuscì a provare che un incremento di spesa di denaro pubblico in quel campo era necessario, non solo per formare funzionari pubblici, avvocati e magistrati capaci ma anche per rispondere compiutamente alle esigenze sociali dipendenti dai progressi economici e sociali. Il testo della riforma è pubblicato in *Programma di riordinamento degli studii legali nella Regia Università di Torino - Progetto di riordinamento degli studii legali nella Regia Università di Torino*, Torino 1846.

professore Felice Merlo² che aprì l'insegnamento con la prolusione *Per l'inaugurazione della cattedra di diritto pubblico e internazionale*³ dell'undici maggio 1847. Con la concessione dello Statuto Albertino, il corso di diritto pubblico "interno" acquisì un rilievo politico di un certo significato, anche se destinato al più ridotto numero di studenti del 'corso completo'⁴. Nell'ottobre del 1848, il Ministro dell'Istruzione Carlo Bon-Compagni di Mombello invitò Luigi Amedeo Melegari a coprire la cattedra di diritto costituzionale nell'Università di Torino, con una lettera in cui affermava

nell'occasione che rimane vacante la cattedra di Diritto pubblico costituzionale e internazionale, che proponendo al Re di chiamare la S.V. Affinché Ella sia in grado di deliberare se quest'ufficio possa o no

² Per la vita e le opere cfr. G.S. Pene Vidari, *Felice Merlo*, in *Dizionario Biografico degli italiani*, volume n. 73, Roma 2009, C. Danna, *Necrologia del professore Merlo*, in *Giornale della società d'istruzione e d'educazione*, anno I, Torino 1849, P. Paserio, *Notizie storiche della città di Fossano*, IV, Torino 1867, I. M. Sacco, *Felice Merlo*, Fossano 1958, S. Sacerdote, *Commemorazione di Felice Merlo*, Fossano 1898.

³ F. Merlo, *Per l'inaugurazione della cattedra di diritto pubblico e internazionale nella R. Università di Torino*, Torino 1847. Per quell'anno accademico il professor Merlo tenne solo il discorso proemiale e non un vero e proprio ciclo di lezioni, così come emerge dalla prolusione stessa.

⁴ Il corso completo presentava le seguenti caratteristiche: « terminato colla laurea dottorale il corso accademico, si aprisse la via ad un secondo corso completo, volto a più alti studj, il quale non fosse più occasione di dispendio per chi vi attendesse, e si rendesse obbligatorio soltanto per coloro, che aspirassero ad esser Dottori collegiati, Professori o Ripetitori, non che per coloro, i quali mirerebbero al conseguimento di certi uffizii di Magistratura o di Amministrazione, previo concerto coi rispettivi Capi di Dicastero, stabilito sotto la sovrana approvazione », (O. SPANNA, *Sull'ordinamento degli studi legali in Italia. Considerazioni e voti*, Torino 1880, p. 48).

Verso la costruzione dello Stato costituzionale

convenirle, eccogliene le condizioni: lo stipendio sarebbe in tutto di 4200 lire, le lezioni tre per settimana, le dottrine si desiderano liberali, non rivoluzionarie⁵.

Anche la raccomandazione di Vincenzo Gioberti probabilmente agevolò il Melegari nell'ottenere la sistemazione tanto desiderata⁶. Si trattava di una collocazione a lungo ricercata da Melegari: egli aveva, infatti, da un passato travagliato di esilio in Svizzera e militanza a fianco di Mazzini⁷ ma col tempo, in particolare

⁵ G. Ferretti, *Luigi Amedeo Melegari a Losanna*, Roma 1941, p. 167.

⁶ V. Gioberti, *Missione politica di Vincenzo Gioberti*, proemio a cura di G. Massari, Capolago 1851, p.151.

⁷ Egli era nato nell'attuale provincia di Reggio Emilia, allora facente parte del dominio estense ed ebbe la possibilità di accedere agli studi di diritto grazie all'aiuto di uno zio sacerdote. Proprio durante il periodo dei suoi studi il Melegari fu coinvolto nelle tensioni che animarono Parma ed il suo territorio e, nel 1831, a seguito dei moti liberali di febbraio-marzo, la duchessa Maria Luisa fu costretta ad abbandonare il ducato e si formò un governo provvisorio, del quale entrò a far parte il Melegari. Nell'opera di A. Garosci, *Antonio Gallenga. Vita avventurosa di un emigrato dell'Ottocento*, Torino 1979 si cita il *Processo contro diversi compromessi nei moti del 1831, Estratto autentico di note diverse ricevute dall'inclita presidenza dell'Interno*, conservato presso l'Archivio di Stato di Parma, in cui viene menzionato il Melegari come «uno degli intimi del consesso civico» e in merito riporta un commento della polizia, secondo cui «ha tutti i talenti rivoluzionari e li ha spiegati con la maggior sfrontatezza». Dopo la repressione dei moti liberali del 1831, il Melegari si rifugiò oltre l'Appennino, probabilmente per imbarcarsi da Livorno per la Francia. Ma la notte del 30 aprile venne arrestato nel Granducato di Toscana: il 1 agosto una sentenza dell'autorità giudiziaria parmense assolse tutti gli imputati, ad eccezione del Melegari e del conte Filippo Linati. Il Melegari, quindi, fu bandito dal Ducato di Parma, con l'obbligo di tornare in patria e presentarsi alla polizia estense e sottostare al suo controllo: il 7 ottobre ritornò nel Ducato di Modena, ma poco dopo gli fu impartito l'ordine di domicilio coatto, a cui si sottrasse abbandonando gli Stati estensi

con la partenza forzata di Mazzini per Londra nel 1837, egli riuscì ad inserirsi nel giro di tendenza liberale degli intellettuali dell'Accademia universitaria di Losanna. Fu forse proprio grazie a queste che, nell'autunno del 1840 la Facoltà pensò al Melegari per un corso di Economia politica ma la prevalenza nel cantone di Vaud del partito della "rivoluzione radicale", xenofobo e antiliberale, ribaltò l'impostazione dell'insegnamento nell'Accademia di Losanna. Alla fine del 1846 Melegari giunse - con altri docenti - ad essere privato della cattedra e licenziato e dovette quindi procurarsi fuori del Vaud una nuova collocazione lavorativa.

Egli accettò quindi con piacere l'incarico a Torino ma non poté prendere ufficialmente servizio ai primi di dicembre, né si trovava regolarmente a Torino. Il suo

(G.S. Pene Vidari, *Melegari L.A.* in *Dizionario biografico degli Italiani* cit., p. 281; O. Rombaldi, *op. cit.*, pp. 7-8.). Egli scelse quindi di espatriare nella Francia meridionale, imbarcandosi con ogni probabilità in Toscana: a Marsiglia, dove approdò nel 1832, incontrò per la prima volta Giuseppe Mazzini. A partire da questo momento si dedicò attivamente all'organizzazione della Giovine Italia (*Ivi*, p. 9.). Nonostante col tempo il Melegari fosse diventato quasi un 'luogotenente' di Mazzini mantenne sempre una propria personalità distinta rispetto al genovese ideatore della Giovine Italia, in particolare per una certa propensione monarchica e per il convinto cattolicesimo che, col passare del tempo, lo portarono ad allontanarsi progressivamente e a differenziare le scelte ideali, politiche e istituzionali da quelle del Mazzini. (G.S. Pene Vidari, *Melegari L.A.* in *Dizionario biografico degli Italiani* cit., p. 282). Anche D. Melegari, *La Giovine Italia e la Giovine Europa, dal carteggio inedito di Giuseppe Mazzini e Luigi Amedeo Melegari*, Milano 1906, p. 12 si affermava che: «Mazzini intellettualmente vede in Melegari un eguale; gli domanda consiglio, s'agita quando comprende che l'altro ha idee differenti, cede spesso agli argomenti del suo amico e quando non lo può o non lo vuole, si sente che questa divergenza lo preoccupa, lo irrita, lo rattrista».

insegnamento iniziò quindi con un certo ritardo, ma con la consueta prolusione ufficiale pubblica⁸.

Al momento dell'inizio dell'insegnamento di Melegari lo Statuto Albertino era in vigore da circa sei mesi, con l'apertura del Parlamento, ma l'ordinamento costituzionale si trovava ancora in una fase di sviluppo e Melegari, che aveva fino a quel momento vissuto in Svizzera, non poteva essere del tutto al corrente delle caratteristiche del nuovo ordinamento costituzionale, né delle specifiche – e pure diverse interpretazioni – ad esso date. Per queste ragioni – anche se non si è conservata una copia delle lezioni tenute al primo anno di corso – si può desumere dalle dispense poi date alle stampe per l'anno accademico 1856/1857 che il professore parmense avesse dato ampio spazio ad un inquadramento storico volto ad illustrare agli studenti le ragioni per cui gli Stati erano portati a dotarsi di una carta costituzionale. Probabilmente Melegari affrontò con cautela questo primo anno di corso per la consueta 'prudenza' dell'esule emiliano, sviluppata nei lunghi anni di esilio, proprio per non rischiare di fallire nella prova dell'insegnamento tanto desiderato, in una situazione come quella sabauda di continua evoluzione e fermento⁹.

La Riforma Alfieri prevedeva un corso di Diritto pubblico ed internazionale per il biennio completo: per cui nell'anno successivo a quello in cui tenne il primo corso di costituzionale Melegari avrebbe dovuto provvedere al

⁸ G. Briano, *Cesare Alfieri di Sostegno*, Torino 1842, p. 22 nota 71. In particolare, la prolusione dissertava «sul valore degli elementi morali nel Governo costituzionale», come ricorda nel necrologio A. Brunialti, *L.A. Melegari*, in *Annuario della R. Università di Torino, a.a. 1881-82*, Torino 1882, p. 113. Non ho potuto reperire il testo di questa prima prolusione.

⁹ G.S. Pene Vidari, *Ideali e realismo, insegnamento*, cit., p. 294.

corso di diritto internazionale, ma ripeté invece quello di diritto costituzionale. Le ragioni di tale scelta erano probabilmente sia politiche sia accademiche: sotto il profilo accademico, dopo un'introduzione storico-teorica, il professore parmense avrebbe dovuto approfondire gli aspetti relativi nello specifico allo Statuto Albertino, come poi fece negli anni 1856-1857 e 1858-1859; sotto il profilo politico, lo Statuto Albertino meritava un'attenzione ancora maggiore poiché le altre carte costituzionali avevano avuto vita brevissima e pareva assurdo che proprio dove resisteva lo Statuto – unica costituzione superstite – si saltasse per un anno il corso di diritto costituzionale a favore di quello di internazionale. Il fatto che non ci siano dispense scritte per questi primi anni di corso può dipendere anche dalla circostanza che esso fosse destinato proprio al biennio completivo rivolto all'élite di quei pochi laureati che aspiravano all'insegnamento nella Facoltà di Legge ed all'aggregazione al Collegio dei Dottori della stessa Facoltà: il fatto che fosse un insegnamento di nicchia rendeva sufficiente un'esposizione orale senza la diffusione di dispense scritte.

Nel 1850 il Parlamento subalpino confermò la regolarità annuale del corso di diritto costituzionale, istituendo in parallelo un corso di diritto internazionale affidato ad un altro docente, il più volte citato Pasquale Stanislao Mancini. Proprio a questo anno risale un'importante testimonianza della attività didattica del Melegari: la già citata prolusione per l'apertura del suo corso nell'anno accademico 1850-1851, che trattava *Della moderazione degli ordini rappresentativi*¹⁰.

¹⁰ L.A. Melegari, *La moderazione degli ordini rappresentativi*, in *Il Risorgimento: giornale politico quotidiano* del 29 novembre 1851.

In tale orazione Melegari sottolineava come fosse importante chiarire che questa virtù rappresentasse un esito naturale per quei paesi che adottavano un sistema costituzionale, fino al momento in cui essi si mantenessero nelle condizioni previste ma come potesse, invece, talvolta coprire la corruzione che in alcuni casi si era manifestata. Melegari affermava che la moderazione era sempre stata considerata una caratteristica da incoraggiare sia nell'ambito pubblico sia in quello privato: ma in nessuna epoca era stata invocata come in quella a lui contemporanea, caratterizzata «da disperate paure da un canto, e di troppo temerarie speranze dall'altro, colpa del disordine morale che travaglia dovunque gli spiriti, e loro impedisce di apprezzare con serenità le condizioni dell'avvenire». Egli sosteneva che la moderazione fosse la virtù dei forti e che essa si palesasse tanto negli individui quanto nelle nazioni sotto la forma della coscienza del diritto congiunta a quella della forza necessaria per mantenerlo. Melegari aggiungeva altresì nella sua prolusione che la moderazione cessava di essere una virtù quando si manifestava nella coscienza dell'illegittimità del diritto «essa è allora la qualità dei deboli e può chiamarsi in ordine alle cose civili accortezza o come alcuni dicono abilità. Non è un vizio ma non è più certamente una virtù».

Il professore ripercorreva, quindi, le fasi storiche in cui si erano realizzate diverse forme di compromesso fra le forze in lotta per ottenere il potere: Melegari riteneva che nella monarchia assoluta difficilmente si potesse riscontrare tale carattere di moderazione e che, tuttalpiù, la moderazione potesse essere individuata, in tale tipo di regime, come una virtù personale del Principe. Invece l'aristocrazia, a suo avviso, avrebbe dovuto essere, per sua natura, moderata: in tale regime politico l'arte del governo

era consistita nel reclutare le persone che sembrassero più competenti e più ingegnose nella popolazione. Il concetto per cui «la libertà politica è originariamente aristocratica, i primi uomini liberi sono uomini privilegiati», che venne incluso nelle dispense delle sue lezioni¹¹, era quindi già stato enucleato – seppure sotto il diverso profilo del carattere di ‘moderazione- in questa prolusione.

Secondo il professore, invece, nella democrazia i cittadini avrebbero dovuto trovarsi razionalmente in una situazione connotata dal carattere della moderazione. Tale condizione non si realizzava, però, sempre nel governo democratico: Melegari evidenziava come spesso mancasse, infatti, un potere che potesse esautorarlo senza indugi, ogniqualvolta il governo non fosse stato davvero rappresentativo del paese, e potesse invece investire la forza politica che incontrasse effettivamente il consenso popolare. Egli sottolineava quindi come spesso la forza politica che si trovava al potere si avvallesse di ogni tipo di mezzi per impedire che l'altra la sostituisse e concludeva affermando che le guerre civili avevano spesso posto fine alle democrazie. Melegari pareva ispirarsi al pensiero di Montesquieu il quale affermava come in particolare le democrazie dirette dell'antichità presentassero il problema di affidare il potere a chi era poi, invece, incapace di gestirlo¹². Al contrario, l'elezione di rappresentati

¹¹ *Sunti delle lezioni di Diritto costituzionale date dal Sig. Professore L.A. Melegari nella Università di Torino l'anno scolastico 1856-57 compilati da alcuni studenti per uso dei loro condiscipoli. Anno primo di corso, VI.*

¹² Montesquieu, *De l'esprit des lois. Nouvelle édition, revue, corrigée, & considérablement augmentée par l'Auteur*, Londra 1772, p. 319, «il y avait un grand vice dans la plupart des anciennes républiques ; c'est que le peuple avait droit d'y prendre des résolutions actives, et qui demandent quel qu'exécution, chose dont il est entièrement incapable».

avrebbe avuto, secondo il filosofo francese, il grande vantaggio di affidare il potere a persone capaci di gestirlo, considerando che «le peuple n'y est point du tout propre ; ce qui forme un des grands inconvénients de la démocratie¹³».

Melegari delineava quindi ogni tipo di regime politico come un compromesso fra forze in lotta fra loro per il potere: l'alternarsi dei diversi regimi politici pareva dipendere, pertanto, dalla ciclica prevalenza di una forza su di un'altra. A suo avviso, il migliore equilibrio possibile fra le forze in gioco si trovava proprio nella monarchia costituzionale, poiché essa

possiede invero nel Principato il rappresentante ed il conservatore interiore ed esteriore dell'unità nazionale. Nelle dizioni provinciali [...] una egregia malleveria in favore della libertà, poiché per esse si può temperare efficacemente le tendenze minacciose delle potestà centrali. Nel concorso adeguato dell'elemento democratico al governo della cosa pubblica, una guarentigia di ordine, di forza e di regolare progresso¹⁴.

L'equilibrio individuato nella divisione dei poteri per il regno di Sardegna, elogiato da Melegari, pareva corrispondere a quanto promosso da Montesquieu quando affermava che l'organo cui era affidato il potere legislativo non doveva avere il potere di giudicare la condotta di coloro cui era affidato quello esecutivo: in caso contrario, si sarebbe potuto facilmente verificare un abuso dei poteri e un affermarsi di un potere dispotico degli organi legislativi¹⁵. Il riferimento alle idee propugnate dal filosofo

¹³ *Ivi*, p. 318.

¹⁴ *Sunti delle lezioni di Diritto costituzionale (1856-1857)*, cit., IX.

¹⁵ Montesquieu, *op.cit.*, p. 325, ove si afferma che «le corps législatif ne doit pas avoir le pouvoir de juger la personne, et par conséquent la

francese era ancora più evidente nelle lezioni del 1858-1859 quando sottolineava, ancora una volta, la bontà della forma monarchico costituzionale¹⁶ come tipo di ordinamento nel quale si realizzava al meglio la divisione dei poteri

I due elementi del passato di militanza a fianco di Mazzini e dell'affidamento di una materia significativa del cambiamento intrapreso nel Regno di Sardegna resero Melegari e i suoi scritti costante bersaglio degli strali della stampa cattolica più conservatrice. Il quotidiano *Il Risorgimento*, che la pubblicò, fece precedere il testo della stessa da una breve introduzione in cui si affermava che «oggi altri giornali di reazione ne fanno oggetto di insipienti e maligne censure». Un buon giudizio della prolusione del professore modenese fu offerta anche dalla romana *Civiltà Cattolica* che riconosceva come il professore avesse messo in valore anche l'elemento della coscienza per una buona realizzazione della forma rappresentativa¹⁷.

conduite de celui qui exécute. Sa personne doit être sacrée, parce qu'étant nécessaire à l'état pour que le corps législatif n'y devienne pas tyrannique, dès le moment qu'il serait accusé ou jugé, il n'y aurait plus de liberté».

¹⁶ «La forma monarchico-costituzionale è la più perfetta di tutte perché in essa meglio che in ogni altra si serba la guarentigia della divisione dei poteri pubblici, si ha nell'accordo dei poteri politici una salvaguardia d'ordine, di libertà e di forza, di cui difettano necessariamente per loro natura la forma monarchica pura e repubblicana»

¹⁷ «La *Civiltà Cattolica*, anno secondo volume VI», Roma 1851, p. 75. L'articolo in cui si lodava la prolusione del professore parmense è contenuto ne *La Civiltà Cattolica*, anno secondo volume quinto, Roma 1851, pp. 277 e ss. Si affermava che «la *Civiltà Cattolica* cui sta molto a cuore l'onore delle debite lodi quei liberali che non avversano la Religione e non impugnano apertamente la libertà si credette in dovere di lodare sotto certi rispetti la prolusione letta nell'Università di Torino dal professore di Diritto Costituzionale sig. Melegari, come quella, che

Probabilmente gli elogi raccolti dalla *Civiltà Cattolica* furono considerati quali “satire” dal *Risorgimento* tanto sulla stessa testata si lamentava come i giornalisti de *Il Risorgimento* non fossero stati in grado di percepire le lodi tributate alla prolusione di Melegari¹⁸. Il dibattito sulla prolusione di Melegari doveva essere acceso, tanto che la rivista romana dedicò, l’anno successivo, a tale argomento un lungo articolo intitolato *Un elogio satira delle moderne costituzioni*¹⁹. La prospettiva della *Civiltà Cattolica* era parzialmente cambiata: in tale articolo, infatti, veniva richiamato il passato di Melegari accanto a Mazzini – probabilmente a causa di nuove accuse nei suoi confronti emerse sui quotidiani – per cui le lodi prima tributate vennero qualificate come «dabbenaggine encomiatrice²⁰».

senza inebriarsi del materialismo degli Ordini Rappresentativi, riconosceva esser necessario in essi l’elemento della coscienza, se non vuoi, com’egli disse allora che divengano il *pessimo fra i governi*».

¹⁸ Ivi, p. 78 ove si affermava che «il nostro elogio faceva aprire tanto d’occhi al *Risorgimento*, a cui parve ingiurioso per un suo cliente d’esser lodato di sincerità e buona fede; ed esserne lodato dalla *sedicente Civiltà Cattolica, giornale clericale, reazionario, assolutista, di Roma, manipolatore privilegiato del cattolico incivilimento*, e non so di quali altri titoli di cui cortesemente ci favorisce». Nello stesso articolo si affermava che il *Risorgimento* non poteva però negare le parti della prolusione lodate dalla rivista romana per cui supplì- secondo *La Civiltà Cattolica* – alla mancanza di argomenti con: «un guazzabuglio di frasi oscure, di invettive gratuite, di imputazioni false».

¹⁹ *La Civiltà Cattolica, anno terzo volume ottavo*, Roma 1852, pp. 142-160.

²⁰ Ivi, p. 142. Il testo era il seguente: “egli ci ha delle satire che sembrano elogi e degli elogi che sembrano satire. Tale ci parve l’elogio del governo costituzionale detto due anni fa dal professor Melegari; tale sembrò ad altri l’elogio che di quella prolusione fece *La Civiltà Cattolica*, il quale al *Risorgimento* parve di pura satira, a qualcuno dei nostri benevoli di dabbenaggine encomiatrice, allora principalmente quando i pubblici fogli recarono il nome di Amedeo Melegari a piè di un

L'articolo non era firmato ma la paternità del testo è attribuibile a Luigi Taparelli d'Azeglio, il quale inserì poi il medesimo testo all'interno della sua opera *Esame critico degli ordini rappresentativi nella società moderna*²¹ del 1854.

Il professore parmense il quale, dopo la vita in esilio e le passioni giovanili, si distingueva per prudenza e per opinioni caute tanto da dare l'impressione di voler quasi cancellare il suo passato, lo vedeva – suo malgrado – inesorabilmente risorgere nelle cronache cittadine. Nell'*Esame critico degli ordini rappresentativi* la prolusione di Melegari veniva esaminata nel dettaglio, dopo l'analisi di un discorso tenuto dal già citato Carlo Bon-Compagni di Mombello all'Accademia di Filosofia Italica, per dimostrare l'assunto sostenuto dall'autore secondo cui «[era] conseguenza del principio eterodosso armare il despotismo ministeriale di una plenipotenza dottrinale mediante il monopolio d'insegnamento: beninteso che questo monopolio deve chiamarsi libertà».

Il volume di Luigi Taparelli d'Azeglio pareva indicare gli ordini rappresentativi, che si erano andati affermando con il Risorgimento e con la concessione dello Statuto Albertino, come forma di applicazione del famigerato 'principio eterodosso' che egli equiparava all'affermazione di un

proclama rivoluzionario, accoppiato a quel di Mazzini e ad altri eroi della stessa risma”.

²¹ L. Taparelli d'Azeglio, *Esame critico degli ordini rappresentativi nella società moderna*, parte II, *applicazione pratica*, Roma 1854, 188-207. Luigi Taparelli D'Azeglio, fratello del più noto Massimo D'Azeglio, è stato un gesuita cofondatore della stessa *Civiltà Cattolica* e svolse la sua attività di giornalista dal 1850 al 1862. Il nome avuto alla nascita era quello di Prospero ma, diventato gesuita, lo cambiò con quello di Luigi. Sulla sua figura si rimanda a R. Jaquin, *Taparelli*, Parigi 1941; A. Messineo, *Il p. Luigi Taparelli D'Azeglio* in *La Civiltà Cattolica*, volume III, Roma 1948, 373-386, 492-502; L. Di Rosa, *Luigi Taparelli, l'altro D'Azeglio*, Milano 1991.

principio di indipendenza religiosa²². I testi dei due discorsi – di Bon-Compagni e di Melegari – venivano qualificati dall'autore come 'conferme' dell'assunto sopra citato e aspramente criticati. Non è un caso che gli strali del gesuita si indirizzassero proprio contro il Ministro dell'Istruzione pubblica che aveva chiamato Melegari a coprire la cattedra di diritto costituzionale e Melegari stesso: essi erano, infatti, tra gli esponenti più significativi del cambiamento contro il quale Luigi Taparelli d'Azeglio si schierava. Egli individuava proprio nell'influenza del protestantesimo²³ e nell'affermarsi di un individualismo razionalistico le ragioni per la diffusione del 'principio eterodosso: è naturale che Melegari, professore di diritto costituzionale, sposato ad una donna protestante e amico del pastore Vinet costituisse il bersaglio ideale per le sue critiche²⁴.

²² L. Taparelli d'Azeglio, *Esame critico*, cit., p. 189.

²³ Più in generale Luigi Taparelli individuava un'origine protestante nel centralismo burocratico, al quale era contrario, contrapponendogli un municipalismo basato sulla rappresentanza delle comunità locali e intermedie. la posizione di Taparelli pareva avvicinarsi piuttosto ad un liberalismo attivo e positivo (più simile a quello sostenuto da Tocqueville) fondato sul primato della società sullo Stato e sulla centralità delle istituzioni municipali e delle aggregazioni sociali, (in proposito si richiama il contributo di M. Rosboch, *Libertas Ecclesiae and Freedom of Religion: between Law and History*, in *Freedom of Conscience and Religious Freedom*, a cura di M. Moravcikova-M. Smid, Praga 2015, pp. 13-26.

²⁴ G.S. Pene Vidari, *L.A. Melegari*, cit., p. 282; O. Rombaldi, *Luigi Amedeo Melegari*, cit., p. 29. Nell'opera di D. Berti, *Il Conte di Cavour avanti il 1848*, Roma 1886, 310, l'autore – nel capitolo dedicato alle idee religiose di Camillo Cavour – affermava che: «Alessandro Vinet, il cui nome compare per la prima volta nella lettera del dicembre 1883 alla zia, è il più eloquente difensore della libertà religiosa che sia sorto in questo nostro tempo. Ebbe autorità grandissima nella Svizzera, nella Francia e più tardi in Piemonte. Esso entrò nelle viscere della questione della separazione della Chiesa dallo Stato e la trattò con rara altezza di

È interessante notare come alle critiche di Luigi Taparelli d'Azeglio si unisse anche don Giacomo Margotti: entrambi appartenevano a quel gruppo di cattolici definiti intransigenti – in particolare per le loro opinioni in merito alla libertà di stampa – ma, esercitando entrambi l'attività giornalistica, avevano avuto l'occasione di criticarlo proprio dalle pagine dei giornali su cui scrivevano con ampia risonanza 'mediatica'. Coloro che criticavano Melegari non mancavano, infatti, di dipingerlo come un cospiratore e rivoluzionario e di ricordare l'amicizia e la collaborazione al fianco di Mazzini e si scandalizzavano che

mente, anticipando sull'avvenire [...] a senno del Vinet la sola separazione può mantenere fiorente la religione per mezzo della libertà». L'amicizia del Melegari col Vinet viene in luce anche in quest'opera, il Berti ne accenna così riferendosi al Melegari: «Amico intimo del Vinet, professore anch'egli all'accademia di Losanna, dove perdette il suo posto per essersi dimostrato discepolo a lui devotissimo, il Melegari, coll'insegnamento che dava ed a cui assistevano i più preclari cittadini, diffuse con ricchezza di prove storiche e razionali la dottrina della separazione della Chiesa dallo Stato fra i subalpini.». Le tesi del Vinet avranno anche una grande influenza sulla formazione di un altro costituzionalista, Pier Carlo Boggio, che succederà al Melegari nell'insegnamento presso l'ateneo torinese: la meditazione del Boggio fu molto fruttuosa per quanto riguarda il problema dei rapporti tra Stato e Chiesa. Le sue idee sulla separazione trovarono rigorosa trattazione nel 1852 in alcune tesi di diritto costituzionale che ebbero grande diffusione con l'opera maggiore del Boggio, *La Chiesa e lo Stato in Piemonte dal 1000 al 1854*, che fu posta all'Indice nel 1855.

Oggetto delle critiche di Luigi Taparelli d'Azeglio erano anche le proposte per promuovere la libertà d'insegnamento. In particolare, nell'articolo F. Valentini, *Il P. Taparelli d'Azeglio e il giornalismo cattolico* in *Miscellanea Taparelli*, Roma 1964, 503 ss., si afferma – in merito alla libertà d'insegnamento – che secondo l'autore, nella monarchia assoluta: «la materiale unità del pensiero o almeno della parola riuscirà a produrre, se non la pace degli animi consenzienti, almeno il letargo degli stupidi, o lo schiavo ammutolimento degli adulatori e servili».

un tale soggetto fosse allora: «deputato e professore della nostra Università²⁵». L'episodio più rilevante e che più impressionò l'opinione pubblica fu, in particolare, la vicenda relativa al tentativo di regicidio ad opera di Antonio Gallenga²⁶.

Anche in quell'occasione riemersero alcuni malumori in relazione alla sua prolusione. Infatti, i suoi detrattori non mancarono di usare tale argomento a sostegno della tesi della sua implicazione nel progetto di attentato ai danni di Carlo Alberto. Anche il teologo e sacerdote ligure Giacomo Margotti²⁷, noto direttore de *L'Armonia*, attribuiva

²⁵ G. Margotti, *Memorie per la storia de' nostri tempi dal Congresso di Parigi nel 1856 ai primi giorni del 1863*; Torino 1863, p. 169.

²⁶ Sulla figura di Giacomo Margotti e sul tentativo di regicidio si richiama I. Ferrero, *Non motore né istigatore*, cit., pp. 227-255.

²⁷ Sulla figura di Giacomo Margotti si rimanda a *Il teologo sacerdote Giacomo Margotti: note biografiche*, a cura di L. Biale, L. Moreno, G. Audisio, Torino 1906; M. MACCHI, *Giacomo Margotti ed il dramma del Risorgimento Italiano*, Sanremo 1982. Molto recente è l'opera di O. Sanguinetti, *Cattolici e Risorgimento: appunti per una biografia di don Giacomo Margotti*, Crotone 2012. In tale ultima opera si afferma che il teologo sanremese fu: «fra i cattolici che non solo ritenevano ingiusta l'abolizione del potere temporale dei pontefici, ma obiettavano anche esplicitamente e radicalmente contro il "risorgimento", quella Rivoluzione culturale e sociale inscindibile dal progetto unitario, che voleva plasmare un nuovo ethos nazionale in antitesi con un passato comune, carico di memorie religiose e di istanze universali. Pioniere ed esponente di punta di questa corrente è don Giacomo Margotti (1823-1887), ligure ma attivo a Torino. Teologo e scrittore, è stato soprattutto – sebbene non fosse l'inclinazione maggiore della sua personalità – un giornalista, un giornalista cattolico, un polemista, dirigendo due delle principali testate cattoliche dell'Ottocento, *L'Armonia* e *L'Unità Cattolica*. Bersagli delle sue accese ma mai astiose polemiche i personaggi del Risorgimento e i "padrini" stranieri del Risorgimento stesso, soprattutto l'autocrate francese Napoleone III, ma anche i politici liberali inglesi. Sull'altro versante, il suo idolo, il suo avatar, la sua

significato sovversivo alle frasi pronunciate dal Melegari per cui il governo costituzionale «non è effettivamente che una guerra civile in atto [...] ora ci presenta la rivoluzione ora la cospirazione in atto». Anche nell'opera di Giuseppe Mongibello (probabilmente pseudonimo di Giacomo Margotti), *La batracomiomachia politica*, si affermava, in relazione alla prolusione del 1851, che «girala come vuoi, le orecchie del cospiratore e del rivoluzionario compariscono sempre. Nel 1834 voleva la guerra civile cruenta, nel 1851 la vuole incruenta, finché, già s'intende, l'incruenta basti²⁸». Giacomo Margotti si riferiva alla frase di Melegari per cui «il sistema costituzionale, il quale, se ci è permesso dirlo, non è effettivamente che una guerra civile incruenta, una guerra ad armi cortesi altrettanto propizia alla nazione quanto la sanguinosa le è funesta». Furono proprio tali considerazioni ad attirare le sue critiche ancor prima. Margotti affermava altresì che Melegari avrebbe voluto applicare la sua teoria sul governo costituzionale come "lotta" costruttiva fra i poteri in gioco non solo ai poteri interni allo Stato ma anche allo Stato ed alla Chiesa²⁹.

Pareva quindi che l'elemento che univa i suoi detrattori fosse proprio la visione dell'ordinamento costituzionale come un contrasto – disciplinato dalle norme dello Statuto

“bussola”, è il Papa». Bersaglio delle sue polemiche fu anche il costituzionalista Melegari.

²⁸ G. Mongibello, *La batracomiomachia politica ovvero Ministri, Deputati, giornali, giornalisti italianissimi che si dipingono l'un l'altro al naturale*, Torino 1856, p. 158. Probabilmente il nome Mongibello era un pseudonimo usato dallo stesso Margotti.

²⁹ G. Margotti, *Alcune considerazioni intorno la separazione dello Stato dalla Chiesa in Piemonte*, Torino 1855, p. 54, ove sosteneva che egli volesse applicare le sue teorie «allo Stato ed alla Chiesa, separando i due poteri e mettendoli in lotta fra loro, in modo che tenzonando continuamente la vittoria toccasse al più forte».

– fra le forze politiche in gioco che avrebbe fatto di volta in volta prevalere la forza che incontrasse il maggior consenso popolare, naturalmente sempre sotto il controllo dell'autorità moderatrice del monarca: la possibilità – seppur contemperata dai molti limiti contenuti nello Statuto – di un'apertura, di una, seppur minima, frammentazione del tessuto sociale pareva terrorizzare i cattolici più conservatori che parevano così inneggiare ad una società dai connotati quasi “monolitici”, in cui il comune credo cattolico sarebbe servito da collante e da controllo.

È interessante notare come un'impostazione simile a quella adottata da Melegari per la sua prolusione fosse emersa in quella già citata di Felice Merlo, detta in occasione dell'inaugurazione della cattedra di diritto pubblico ed internazionale. Egli individuava, infatti, tre periodi nella storia dell'uomo che avevano avuto particolare influenza nel progredire l'“incivilimento”³⁰: un primo che corrispondeva alla «schietta barbarie» durante il quale l'arte di governare si era ridotta al solo uso della forza; una seconda fase in cui si aveva un passaggio dalle tribù barbariche agli Stati civili per cui la politica acquistava «una forza direttiva che non poteva avere prima» e poteva così cominciare quel lento progredire che avrebbe determinato la nascita degli ‘ordini sociali’ e assicurato la piena esplicazione delle ‘forze sociali. In tale periodo, la «naturale energia dei nazionali costumi [concorrevano] a dar vita a tutto quanto il diritto ed a farne saldo scudo al corso della civiltà». Ma solo un ulteriore elemento avrebbe determinato il passaggio al terzo periodo ovvero la divulgazione adeguata della politica con

³⁰ F. Merlo, *Per l'inaugurazione della cattedra di diritto pubblico e internazionale*, cit., pp. 18-19.

la promozione del suo studio presso «la parte più pensante del popolo», per cui «col divulgare la scienza de' suoi principii [dell'arte di governare] e col favorire lo studio delle politiche dottrine può giungere al più alto grado di salutare efficacia per governare³¹». Va ricordato altresì come Merlo avesse adottato un'impostazione simile anche per la sua prolusione di apertura del corso di Principii razionali del diritto: distinguendo in tre principali periodi tra di loro³². L'espedito di una divisione in periodi o momenti – che fossero storici o di evoluzione di un determinato concetto giuridico o politico– veniva usato come stratagemma retorico per evidenziare l'importanza di quello che ritenevano essere un importante risultato nel loro ambito disciplinare.

Il momento in cui era stata pronunciata la prolusione di Merlo era certamente diverso rispetto a quella del 1851, poiché non era stato ancora concesso lo Statuto, ma entrambe le ricostruzioni avevano in comune l'elemento di individuare nel momento a loro contemporaneo – e in

³¹ *Ivi*, pp. 22-23

³² F. Merlo, *Per l'inaugurazione della cattedra di principii razionali*, cit., pp. XIV-XV. In tale prolusione, il primo periodo individuato era caratterizzato dalla necessità di raggiungere l'obiettivo di vivere piuttosto che quello di pensare: pertanto l'uomo aveva sviluppato soltanto un mero sentimento del bene e del giusto piuttosto che una vera e propria cognizione compiuta di tali concetti. Per queste ragioni il risultato era stato «un misto di qualche virtù e di molta barbarie [...] una miseria crudele, uno schifoso avvilito dei popoli». Nel secondo periodo invece l'attività umana si sarebbe spostata dal mondo dei meri fenomeni a quello delle idee e delle loro leggi: proprio in questo momento iniziava il 'lavoro scientifico' che era incominciato con le prime nozioni storiche dei popoli più antichi, si era arricchito con la sapienza greca e romana, si era poi nobilitato con i principi del cristianesimo, per poi avere un periodo di stasi nel medioevo e risvegliarsi nuovamente.

Verso la costruzione dello Stato costituzionale

particolare nella riforma legislativa con l'introduzione di nuovi insegnamenti come quello di diritto pubblico ed internazionale – il momento culminante per il progresso del diritto.